

Imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Torino tramite autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).

PROTOCOLLO DI INTESA: Costruire insieme azioni e conoscenza sul sistema del cibo di Torino e del territorio metropolitano

TRA

l'Università degli Studi di Torino, C.F. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 8, rappresentata dal Rettore Prof. Gianmaria Ajani nato a Torino il 21/10/1955, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2019 domiciliato per la presente carica presso la sede dell'ente (nel seguito indicata come Università),

E

Il Politecnico di Torino, C.F. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato dal Rettore Prof. Guido Saracco, nato a Torino il 24/11/1965, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del 22 maggio 2019 (nel seguito indicato come Politecnico),

E

L'Università di Scienze Gastronomiche, CF 91023900045, con sede legale in località Pollenzo, Bra (CN), piazza Vittorio Emanuele n. 9, rappresentata dal Rettore Prof. Andrea Pieroni, nato a Lucca (LU) il 21/11/1967, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2017, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ateneo,

E

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, CF 80062130010, con sede in Torino, Via Carlo Alberto n. 16, rappresentata dal Presidente Ing. Vincenzo Ilotte, nato a Torino il 2 aprile 1966, e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Camera di Commercio di Torino, Via Carlo Alberto 16, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione in data 20/03/2017, nel seguito indicata come "Camera di commercio di Torino",

E

La Città di Torino, C.F. 00514490010, con sede in Piazza Palazzo di Città n. 1, in quest'atto rappresentata dal legale rappresentante, la Sindaca Chiara Appendino, nata a Moncalieri (TO) il 12/6/1984 e domiciliata, ai fini del presente atto in Torino, Via Milano 1,

E

La Città Metropolitana di Torino, C.F. 01907990012, con sede legale in Torino - Corso Inghilterra 7 - rappresentata dal legale rappresentante, la Sindaca Chiara Appendino, nata a Moncalieri (TO) il 12/6/1984 e domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede della Città Metropolitana di Torino;

E

L'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, di seguito denominato IRES PIEMONTE, C.F.: 80084650011 e P.I.: 04328830015, con sede in Torino, Via Nizza n. 18, iscritto all'Anagrafe nazionale delle Ricerche con codice n. B1290YU8, rappresentato dal suo Presidente pro-tempore, Dott. Mario Viano, nato a Nole (TO) il 15/01/1950 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'IRES, autorizzato alla stipula del presente Protocollo ai sensi dell'art. 9, comma 3. r. n. 43, del 3 settembre 1991;

E

L'Associazione Urban Lab, C.F. 97731380016 e P.I. 10353110017, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 8/F, rappresentata dal suo Presidente Prof.ssa Elena Dellapiana, nata a Torino il 17/6/1965 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell'Urban Lab.

Congiuntamente anche indicati come le "Parti".

Premesso che:

- a. **i tre Atenei** sono istituzioni accademiche che hanno come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- b. in quanto sedi di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, **i tre Atenei** rivestono un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio- economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagiscono con soggetti pubblici e privati;
- c. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 8, del proprio Statuto, "**Il Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività**"
- d. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, del proprio Statuto "**L'Università degli Studi di Torino, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e della ricerca. Realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale**";

- e. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3.6, del proprio Statuto, **l'Università di Scienze Gastronomiche** *“intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri; può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi; può costituire e partecipare a società di capitali; può costituire centri e servizi interdipartimentali ed interuniversitari, e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura; può infine promuovere o partecipare a consorzi con altre Università, organizzazioni ed Enti pubblici e privati, italiani e stranieri”*;
- f. **la Camera di commercio di Torino**, sulla base dell'art. 1 della Legge di riordino degli enti camerali n. 580 del 29 dicembre 1993 e successive modifiche e integrazioni, svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;
- g. **la Camera di commercio di Torino** ai sensi dell'articolo 2 del proprio Statuto, esercita funzioni di promozione economica come sostegno e sviluppo delle potenzialità locali;
- h. **la Camera di commercio di Torino** ha tra i propri fini istituzionali la conoscenza del territorio, mediante l'analisi della realtà locale, l'aggiornamento della conoscenza e la misurazione dei cambiamenti produttivi e sociali, come previsto espressamente dal vigente Piano Strategico della Camera di commercio di Torino per gli anni 2015- 2019;
- i. ai sensi dell'art. 2 dello Statuto della Città, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011 e ss. modifiche, **il Comune** esercita le proprie attribuzioni perseguendo, tra le altre, le seguenti finalità:
- realizzare un equilibrato sviluppo economico della città;
 - tutelare l'ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e per gli animali;
 - valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia, e stimolare l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo;
 - contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni, concorrere al processo di integrazione ed unificazione europea ed alla valorizzazione del ruolo di Torino in questo contesto.
 - promuovere l'attuazione del diritto a un cibo adeguato, inteso come diritto ad avere un regolare, permanente e libero accesso a un cibo di qualità, sufficiente, nutriente, sano accettabile da un punto di vista culturale e religioso, che garantisca il soddisfacimento mentale e fisico, individuale e collettivo, necessario a condurre una vita degna;
 - riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel

- suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali;
- j. **la Città Metropolitana di Torino** ha tra i suoi fini istituzionali (articolo 1 della legge delega regionale n. 23 del 2015) il coordinamento dello sviluppo economico e sociale del territorio con particolare attenzione ai territori rurali e montani;
 - k. **I'RES Piemonte**, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 43 del 3/09/1991, svolge attività di ricerca a supporto della Giunta e del Consiglio regionale, in materia di programmazione socio-economica, territoriale e di analisi e valutazione delle politiche;
 - l. In particolare **I'RES Piemonte** svolge attività di ricerca economico-sociale in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nonché attività di analisi, valutazione ed assistenza tecnica relativamente alle politiche europee, a supporto della Regione Piemonte;
 - m. ai sensi dell'art. 2 del proprio statuto, **Urban Lab** ha tra i suoi obiettivi, *“l'informazione e il dibattito su azioni, progetti e iniziative di trasformazione, riqualificazione urbana nonché l'elaborazione di azioni, progetti e iniziative di carattere culturale, ambientale ed energetico, volte a contribuire al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo economico e alla salvaguardia dell'ambiente, favorendo altresì il dialogo e il dibattito scientifico e culturale fra tutti gli attori coinvolti in tali processi; promuove la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e ai progetti della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la diffusione di tecnologie innovative, l'innovazione e la digitalizzazione dei servizi comunali, lo sviluppo di Torino e della sua area metropolitana verso un modello urbano più sostenibile, intelligente ed attrattivo.”*
 - n. Ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, e nell'ambito delle proprie finalità **I'Associazione Urban Lab**:
 - collabora con le istituzioni, gli enti e le strutture di volta in volta interessate, a interventi di riqualificazione urbana, azioni di innovazione sociale e nuovi usi degli spazi legati alla riqualificazione, dedicando particolare attenzione all'analisi delle progettualità complesse che coinvolgono l'area metropolitana torinese;
 - ricerca e sviluppa forme di collaborazione e sinergia con associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli
 - dell'Associazione medesima e promuove il coordinamento generale tra di esse, anche stipulando accordi, convenzioni, intese, protocolli e simili;
 - promuove conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni, seminari, incontri e tutte quelle iniziative, anche di carattere artistico e culturale, idonee a documentare e informare, nonché a favorire le relazioni tra gli operatori, gli organismi nazionali e internazionali e il pubblico sui processi di trasformazione urbana in corso, sui temi dell'architettura,

- dell'urbanistica, della rigenerazione urbana, dello sviluppo sostenibile, dell'uso consapevole dell'energia, dell'ambiente, dell'accessibilità, dell'inclusione e coesione sociale, provvedendo alla loro organizzazione direttamente o tramite terzi che riguardano la realtà urbana di Torino;
- o. per favorire l'eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d'interesse condiviso, come i temi connessi alla pianificazione dei sistemi alimentari, **le Parti** intendono avviare una collaborazione, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività;
 - p. **le Parti** concordano altresì nel ritenere che un'azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e promozione del progetto di Atlante del Cibo di Torino Metropolitana (di seguito Atlante del Cibo) e di eventuali attività ad esso connesse, compresa l'implementazione di progetti comunitari.

e che

Il progetto di Atlante del Cibo ha i seguenti obiettivi:

- produrre nuova conoscenza relativa al sistema alimentare metropolitano
- aumentare la visibilità del sistema e delle sue dinamiche;
- supportare le pubbliche amministrazioni nella costruzione e attuazione di politiche alimentari e nella gestione ordinaria del sistema;
- incrementare la consapevolezza, la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini offrendo uno strumento di interazione anche sociale;
- attivare meccanismi di integrazione e cooperazione fra progetti, iniziative e attività legate al sistema del cibo.

L'Atlante del cibo rappresenta uno strumento:

- aperto, consultabile, semplice ma allo stesso tempo ricco di contenuti, che raccoglie le componenti e le dimensioni del tema cibo/città metropolitana;
- di supporto alle pubbliche amministrazioni e ad aziende che intendono investire sul territorio suggerendo attraverso valutazioni del sistema, l'individuazione di strategie di food policy, la costruzione di scenari auspicabili, per una gestione del cibo più sostenibile, equa e resiliente;
- che fornisce contenuti educativi per incrementare la sensibilità dei diversi attori coinvolti lungo tutta la filiera, rendendo il sistema alimentare e le sue dinamiche più visibili e condivisibili;
- che stimola meccanismi di integrazione e cooperazione fra progetti, iniziative, attività legate al sistema del cibo, col fine di ottimizzare le risorse impiegate, aumentarne la massa critica e le ricadute positive sul territorio e la collettività;
- che promuove la partecipazione dei cittadini, condividendo informazioni e creando gruppi per specifiche attività legate al cibo.

Le attività per l'implementazione dell'Atlante del Cibo consistono:

1. nella raccolta e costruzione di conoscenze funzionali all'analisi e rappresentazione del sistema cibo, attraverso lo studio dei componenti del sistema (risorse, attori, flussi di materia ed energia, relazioni, politiche e progetti, ecc.) articolati sulle fasi della filiera (produzione, trasformazione, distribuzione, consumo, post-consumo), a diverse scale (comune, città metropolitana, regione e focus su singoli quartieri) e, della multidimensionalità del cibo in relazione alla creazione di valori materiali ed immateriali in ambiti come salute, cultura, energia, spazio urbano, ecc.;
2. nell'elaborazione di scenari, strumenti e metodologie di valutazione e monitoraggio;
3. nella fornitura di supporto tecnico scientifico sui temi di competenza e in relazione alla costruzione di politiche e pratiche per un sistema del cibo sostenibile, equo, efficace e resiliente;
4. nella promozione dell'iniziativa verso l'esterno;
5. nell'implementazione e mantenimento nel tempo della piattaforma informatica.

Visto:

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Protocollo di intesa, le Parti con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'Accordo

1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, intendono collaborare per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche relative al progetto di Atlante del Cibo di Torino Metropolitana, anche nell'ottica di promuovere una visione sistemica a sostegno delle politiche.
2. In particolare, allo scopo di arricchire e incrementare le proprie attività istituzionali, che le Parti potranno gestire proficuamente anche in modo congiunto, ed al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse di tutti, le stesse si impegnano ad avviare rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti il progetto di Atlante del Cibo.
3. Le Parti in tale ottica concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna, iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico connessi alla realizzazione e implementazione dell'Atlante del Cibo.

Articolo 2 - Modalità di collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione

1. Le Parti convengono di impegnarsi congiuntamente nelle attività di cui al precedente articolo.
2. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito:
 - a. partecipazione al gruppo di orientamento e coordinamento dell'Atlante e alla definizione della strategia e della programmazione annuale;
 - b. condivisione di dati, informazioni ed esperienze;
 - c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse, per esempio co-definizione di metodi, approcci, standard e indicatori /per esempio formato cartografico);
 - d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto
 - e. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
 - f. sinergia in una più generale ricerca di risorse finanziarie, progettuali e tecniche;
 - g. condivisione di scenari tecnologici e individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i cui risultati avvantaggino la collettività;
 - h. sinergie nelle attività di animazione e coinvolgimento del territorio attraverso supporto tecnico scientifico.

Articolo 3 - Modalità della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente accademica e non

1. Nell'ambito della collaborazione in attività didattica le Parti dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente nelle seguenti iniziative:
 - a. promozione della formazione degli studenti degli Atenei attraverso lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici e/o lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio; le attività di tirocinio verranno regolate da apposita convenzione redatta ai sensi della normativa vigente e secondo gli schemi vigenti presso i rispettivi Atenei;
 - b. progettazione ed organizzazione di corsi e/o seminari su tematiche connesse al sistema alimentare e al rapporto fra cibo e città;
 - c. organizzazione di mostre, conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre istituzioni, locali e nazionali.

Articolo 4 - Accordi attuativi

1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti potranno definire accordi attuativi specifici, i quali dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, eventuale disciplina relativa all'accesso alle strutture delle Parti, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti (se diversi dai referenti responsabili), eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di ciascuna delle Parti,

disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

Articolo 5 - Comitato di Coordinamento

1. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato di Coordinamento, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza dell'accordo, composto da un rappresentante designato da ciascuna Parte, con il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.
2. Il Comitato si riunirà con periodicità semestrale o comunque almeno una volta l'anno per definire il piano di attività comune e valutarne i risultati.
3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.
4. Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione del Comitato verranno stabilite dallo stesso in via preliminare, nel corso della loro prima riunione.

Articolo 6 - Oneri finanziari

1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione non impegna le Parti a flussi finanziari che possano determinare corrispettività tra di esse.
2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere l'eventuale contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una delle Parti per l'attuazione di una specifica attività di interesse condiviso, previa deliberazione dei rispettivi organi competenti.

Articolo 7 - Titolarità dei risultati

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente alle Parti.
2. Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 4, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

Articolo 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.

3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

Articolo 9 - Durata

1. Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula.
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte tramite PEC, con un preavviso di 3 mesi.

Articolo 10 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
 - c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi; non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
 - d. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:

- a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
- b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati ed a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti provvederanno al Trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Accordo ed ai relativi accordi attuativi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e dei predetti accordi, in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").

Articolo 12 - Legge applicabile e Controversie

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo. Qualora non fosse possibile risolvere amichevolmente le Parti si rivolgeranno al giudice competente.

Articolo 13- Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n.

- 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
2. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine e le spese saranno ripartite in egual misura tra gli Enti che non sono esenti dal suo pagamento.
 3. L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta, nella misura intera, dall'Università, in modo virtuale, dall'Università degli Studi di Torino tramite l'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).
 4. L'Università di Torino, con nota scritta, chiederà agli Enti non esenti dal pagamento il rimborso della quota di spettanza.

Articolo 14 – Estensione del presente protocollo di intesa ad altri attori

1. Il presente accordo è aperto alla sottoscrizione di ulteriori attori pubblici o privati interessati alle finalità di cui all'articolo 1, previo consenso unanime di tutti i sottoscrittori.

PER L'UNIVERSITÀ DI TORINO

Il Rettore
(Prof. Gianmaria Ajani)

**PER L'UNIVERSITÀ DI
SCIENZE GASTRONOMICHE**

Il Rettore
(Prof. Andrea Pieroni)

PER IL COMUNE DI TORINO

La Sindaca
(Chiara Appendino)

PER IRES PIEMONTE

Il Presidente
(Dott. Mario Viano)

PER IL POLITECNICO DI TORINO

Il Rettore
(Prof. Guido Saracco)

PER LA CAMERA DI COMMERCIO

Il Presidente
(Ing. Vincenzo Ilotte)

**PER LA CITTÀ METROPOLITANA
DI TORINO**

La Sindaca
(Chiara Appendino)

PER URBAN LAB

Il Presidente
(Prof.ssa Elena Dellapiana)